



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa dei senatori CORBETTA, MININNO, GALLICCHIO, LANNUTTI  
e GARRUTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2018**

Modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, gli articoli 56 e 58 della Carta costituzionale prevedono requisiti diversi per l'elettorato attivo e passivo tra i due rami del Parlamento: alla Camera dei deputati è sufficiente il raggiungimento della maggiore età per esercitare il diritto di voto e il compimento del venticinquesimo anno di età per essere eletto deputato; al Senato della Repubblica invece occorre avere venticinque anni per esercitare il diritto di voto, mentre sono eleggibili a senatore solo coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Questa differenza nella composizione dei corpi elettorali ha fatto registrare, ad esempio nelle elezioni avvenute in Italia nel febbraio 2013, una differenza a livello di elettorato di ben 3,9 milioni di voti complessivi e, nel caso dei voti validi, una differenza di ben 2,8 milioni di voti in più alla Camera dei deputati rispetto al Senato della Repubblica. Un numero di voti abbastanza consistente da fare la differenza nella composizione delle due Camere.

Nell'ottica del Costituente la disomogeneità del corpo elettorale tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica (insieme, ad esempio, alla diversa durata della legislatura, all'epoca stabilita in sei anni per il Senato) si giustificava con l'esigenza di differenziare almeno in parte, nella composizione e nella durata, le due Camere, evitando in tal modo la presenza di due Assemblee uguali non solo nelle funzioni ma anche nella composizione.

Nonostante sia condivisibile l'impostazione di fondo scelta dai Costituenti, è tuttavia necessario riflettere sulla situazione socio-economica attuale e chiedersi se l'im-

pianto, ancorché conservato nel suo principio cardine, non debba essere aggiornato.

Seppure l'incidenza dei giovani sul complesso della popolazione sia oggi inferiore a quella che si registrava trenta o quaranta anni or sono, il diverso peso del bacino elettorale si misura in circa 4 milioni di elettori potenziali, che risultano esclusi dal suffragio al Senato. Un diverso comportamento negli orientamenti di voto di ben sette classi anagrafiche, anche a non considerare eventuali disomogeneità nei sistemi di elezione di Camera e Senato, aumenta la probabilità di un risultato elettorale non omogeneo tra i due rami del Parlamento, a entrambi dei quali la Costituzione attribuisce eguali funzioni, compresa quella di votare la fiducia al Governo.

A ben vedere, infatti, al cittadino maggiorenne, di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i venticinque anni non compiuti, è dimezzata sia l'efficacia del voto politico, sia la capacità di incidere negli assetti istituzionali del Paese. Egli infatti non avrà proiezione politica in un ramo del Parlamento (il Senato della Repubblica), non nella determinazione dell'indirizzo politico che si concreta nella fiducia al Governo; non nell'esercizio della potestà legislativa.

Pertanto il presente disegno di legge propone un abbassamento dell'età per l'acquisizione del diritto di voto a sedici anni per l'elezione della Camera dei deputati e a diciotto anni per l'elezione del Senato della Repubblica. È impensabile infatti poter continuare ad escludere dalle decisioni di carattere politico generazioni di giovani cittadini che già attivamente partecipano alle dinamiche della società civile.

Anche i requisiti per l'elettorato passivo sono oggetto di modifica. Mentre restano eleggibili alla carica di deputato i cittadini ultraventicinquenni, il presente disegno di legge prevede l'eleggibilità a senatore dei cittadini che abbiano compiuto i trent'anni di età.

Così facendo, la disparità di voti tra le due Camere è significativamente attenuata. È que-

sto il momento per fermare l'emorragia democratica dei voti delle giovani generazioni, che inoltre saranno responsabilizzate grazie alla partecipazione al momento più importante per l'esperienza civica e democratica della Nazione, pur conservando un'attenuata differenziazione nella composizione dell'elettorato.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 48  
della Costituzione)*

1. All'articolo 48 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età».

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 58  
della Costituzione)*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età».

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.